

IN BREVE n. 045-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

IL RUOLO DELLA CASALINGA

Chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente attribuita alla "casalinga"), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica.

Cassazione sezione III civile - sentenza n.20324 del 20 ottobre 2005

P.A. - 40 ANNI DI CONTRIBUTI POSSIBILE LICENZIAMENTO

Dalla manovra estiva Tremonti (D.L. 138/2011) è stata prolungata al 2014 la possibilità di collocare in pensione unilateralmente dall'Amministrazione, cioè discrezionale, con preavviso di sei mesi il pubblico dipendente con 40 anni di contribuzione (ivi compresi gli anni riscattati, indipendentemente dall'età anagrafica). Tale facoltà introdotta nel 2008 era stata prevista per il triennio 2009-2011.

Ovviamente nella cessazione va rispettata la finestra mobile, onde i lavoratori interessati non rimangano per un certo tempo senza retribuzione e senza pensione.

Sono esclusi (ma perché?) i magistrati, i professori universitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa. Per il personale del comparto sicurezza, difesa ed esteri dovranno essere adottati invece appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l'applicazione dell'istituto con appositi criteri e modalità.

Strano provvedimento di rottamazione anche di un sessantenne in netto contrasto con i altri provvedimenti di innalzamento dell'età pensionabile. Quale il più coerente in uno sguardo complessivo e non settoriale?

RIFLESSIONI

I talloni d'Achille della nostra previdenza

Per troppo tempo sono stati affidati alla previdenza compiti impropri di tamponamento di un sistema di protezione sociale carente o addirittura assente. Quasi nessuno, per non dire nessuno, ha avuto il coraggio o la preveggenza di affrontare seriamente questo argomento, tanto c'era il pozzo della previdenza cui attingere.

Una ulteriore mina è stato l'aumento delle speranze di vita (longevità) con calo delle nascite e la netta diminuzione delle ore lavorate: ingresso tardivo nel mondo del lavoro dei giovani, precariato con retribuzioni basse o sottopagato, spesse volte in nero. La flessibilità contrattuale, utile ai fini di una economia aziendale nel mondo del lavoro, ha tuttavia aspetti negativi sulle carriere contributive per la costruzione della futura pensione.

Di non poco conto anche i prepensionamenti per sfolgimento di lavoratori in situazioni di ristrutturazioni aziendali.

Tutti fattori che hanno reso insostenibile il patto intergenerazionale, dei cui i pensionati

sono ora demonizzati e capri espiatori, ma non certo i colpevoli.

Assegni di pensione alti oppure bassi ma con lo stesso potere di acquisto?

Il grosso problema dell'assegno di pensione è che la sua forza economica nel tempo si va azzerando: la pensione è un debito di valuta, ma non di valore...nel tempo le pensioni perdono il loro potere di acquisto originario e le pensioni di annata diventano pensioni dannate.

La cosiddetta perequazione automatica è solo sulla carta....basata su un paniere Istat molto fantasioso, non rispecchia la vera svalutazione monetaria e inoltre è applicata con tagli per fasce di importi.

Forse sarebbe socialmente più equo un trattamento di pensione più basso, ma sempre con lo stesso potere di acquisto.

Non sarebbe più valido un sistema di fiscalizzazione contributiva in età lavorativa per defiscalizzare il trattamento di pensione nel postlavorativo, come in parte avviene per la previdenza complementare?

A proposito, secondo Gianni Favero (Confedir Mit) i trattamenti di pensione negli ultimi cinque anni hanno perso il 30% del loro potere di acquisto.

Ancora strali sulla previdenza


Dopo la prima manovra Tremonti prima dell'agosto grandi osanna da parte dei big europei, ma subito dopo ci fu la necessità di una seconda manovra con l'approvazione generale europea: buona e completa! Ma ora ne richiedono una terza.

Ma una domanda viene spontanea: come mai? Manovra sprovveduta, incompleta, non attuata? Tante cose non sono state attuate o meglio aggirate come tutto quello che riguardava i politici che per primi avrebbero dovuto dare il buon esempio. Ora si ventila: pensione a 67 anni, ma attenzione con la finestra mobile diviene 68! Poi altri tagli nel solito pozzo della previdenza....ma fino a quando si abuserà della pazienza dei pensionati?E una piccola domanda: quando entreranno nel mondo del lavoro i nostri figli?

Aumentare l'età pensionabile, ma negli altri Paesi della Ue?

Leggo età pensionabile a 67 anni (in realtà colla finestra mobile 68) come la panacea dei mali economici italiani: ma tutti vanno in pensione a 67 anni? Ma proprio i francesi che ridono sulle nostre riforme (ma hanno le banche altamente indebitate con titoli greci...) vanno in pensione a 60 con graduale innalzamento a 62...

Se è vero che il lavoratore anziano è forte di esperienze, è altrettanto vero che a una certa età forze e salute vengono anche meno rispetto a un giovane che tra l'altro ha diritto di poter entrare nel mondo del lavoro. Forse andrebbero meglio guardati gli sperperi e le spese inutili (spesso clientelari) nelle gestioni dei vari settori... e mi chiedo cosa ci costano i politici? cosa fanno e cosa sanno fare? Sono produttivi?



Penso invece che ci siano altri occulti problemi cui guardare: costi amministrativi troppo alti e soldi della previdenza distratti verso compiti impropri...la previdenza non è e non deve essere il pozzo di San Patrizio! Togliere soldi per gli scopi istituzionali, per aver più soldi a disposizione per altre finalità.

Certamente sono valutazioni che non potranno essere ignorate nelle prossime elezioni.

Previdenza non assistenza

Perché riforme sulle pensioni per creare risorse per l'assistenza? Ma le risorse per lo stato sociale vanno reperite nella fiscalità, non dai contributi per la previdenza.

Un lavoro ai giovani

L'aumento dell'età pensionabile congela posti di lavoro e ritarda l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro con gravi danni per la futura pensione...ma perché allora si dà la colpa ai padri e ai nonni?

Crisi dell'Italia o capro espiatorio

L'euro è in forte crisi anche perché Francia e Germania hanno grandi quantità di titoli della Grecia...con speculazioni delle loro principali banche. L'Italia dunque sconta anche peccati altrui...perché le viene addebitata una fetta di tale disastro speculativo?

Ma che cosa c'entrano le pensioni...insomma è il solito pozzo cui attingere: soldi sicuri senza troppe proteste, ma perché sempre dai contributi sudati per una serena vecchiaia prendere i soldi per colmare i vuoti delle riforme di ripresa economica creando poi i deficit previdenziali?

Italia - Pensioni in relazione ai contributi versati

Si dice che in Italia ci siano pensioni troppo alte, ma attenzione i contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti sono anche i più alti... pari al 33% delle retribuzione...in Germania sono meno del 20% (se non erro il 19,5%). Da ciò ne deriva che in Germania i trattamenti di pensione siano più bassi e anche che l'età pensionabile sia fissata a 67 anni.

ARRIVA IL REDDITOMETRO - PIENA OPERATIVITA' DAL 2012

Strumento di controllo ma soprattutto di compliance.

Sotto la lente oltre 100 voci di spesa applicate a gruppi omogenei di famiglie, differenziati per aree geografiche.

Funzione di supporto per l'accertamento, ma soprattutto di "orientamento" per i contribuenti, il nuovo redditometro, punta alla "coerenza" del reddito dichiarato rispetto alla capacità di spesa.

Solo un elevato scostamento tra i due fattori, farà scattare la fase di controllo.

DALLA NEWSLETTER DELL'ORDINE DEI MEDICI DI MILANO

Raccomandata ONAOSI richiedente i contributi ai liberi professionisti

Cari Colleghi,

moltissimi ci telefonano e ci scrivono, alcuni sorpresi, altri indignati, molti adirati per aver ricevuto la lettera, di cui in oggetto, chiedendoci cosa fare.

Sul nostro sito si trova la storia del contenzioso sul contributo Onaosi dei liberi professionisti.

In particolare rimandiamo alla news "Onaosi ci riprova" con un articolato parere dell'avvocato

Enrico Pennasilico dal quale si apprende che i giudici italiani hanno riconosciuto non dovuto il contributo Onaosi da parte dei liberi professionisti.

Ciò significa che centinaia di sentenze, passate in cosa giudicata, hanno dichiarato non dovuto il contributo Onaosi da parte dei liberi professionisti.

Per questi motivi l'avvocato, che pregammo di seguire la vicenda e che l'ha seguita accettando il nostro invito senza nulla chiedere a quanti gli si rivolsero, oggi consiglia a quanti gli si rivolgono

1. non c'è l'obbligo di pagare, né di rispondere;
2. nel denegato caso, che il sanitario ricevesse una cartella esattoriale, impugnarla entro 40 giorni dalla notifica, rivolgendosi ad avvocato di propria fiducia.

A tutti i miei migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Ugo Garbarini)

ONAOSI - ORDINI SUBISSATI DI TELEFONATE da Doctor News del 25/10/2011

Stanno provocando una valanga di telefonate agli Ordini provinciali le lettere spedite in questi giorni dall'Onaosi ai medici che ancora non hanno provveduto a versare le quote associative relative al periodo 2003-2006. La richiesta di pagamento in via bonaria riguarda gli anni successivi alla legge 289/2002, che aveva esteso a tutti gli iscritti all'albo l'obbligo della contribuzione all'ente per essere poi dichiarata incostituzionale nel 2007. Da notare che nella sentenza i giudici costituzionali non misero in discussione la legittimità della contribuzione per gli anni 2003-2006, ma ne bocciarono la quantificazione perché non determinata dalla legge. Di qui una querelle legale che si trascina ancor oggi, come dimostra la mole di chiamate che sta sommergendo gli ordini. «Non so quante ne abbiano mandate» commenta Roberto Carlo Rossi, vicepresidente dell'Ordine di Milano «ma a giudicare dalle richieste di chiarimenti che riceviamo potrebbero essere migliaia. Visti i costi, c'è da chiedersi se valesse la pena». In realtà una risposta indiretta alla domanda arriva già dalla missiva dell'Onaosi, nella quale si ricorda che la richiesta di versamento in via bonaria è frutto di sollecitazioni provenienti dal ministero del Lavoro. Fosse dipeso dall'ente forse le lettere non sarebbero neanche partite, come dimostra la proposta di emendamento che a luglio il presidente della Fondazione, Serafino Zucchelli, aveva fatto circolare tra le forze di maggioranza e opposizione senza ottenere però risultati: l'obiettivo, infatti, era quello di sollevare l'Onaosi dall'obbligo di riscuotere gli arretrati 2003-2006, per i quali tra ingiunzioni e contenziosi si dovrebbe spendere più di quanto incassabile.

PENSIONI 2012 - QUALI GLI AUMENTI?

Le pensioni di gennaio 2012 oltre gli aumenti della perequazione automatica vedranno il conguaglio 2011 dovuto allo scarto tra gli aumenti pagati in base al dato provvisorio nella misura dell'1,4% e quello effettivo registrato a fine 2010 dall'Istat attestato all'1,6%, cioè uno 0,2%.

Riguardo ai dati provvisori per inflazione 2011, il dato definitivo si conoscerà a fine dicembre; l'andamento inflativo fa presumere un 2,7%, comunque il dato ufficiale sarà dato con un decreto di solito a fine ottobre o nel mese di novembre.

Ricordiamo come per la manovra estiva (comma 3 dell'art.18 della legge 111/2011) le pensioni oltre le 5 volte il minimo INPS (euro 2.341,75 lorde mensili) avranno solo un aumento calcolato nella misura del 70% del dato Istat sulla somma di tre volte il minimo INPS (ora 1.403,05 euro): in altre parole l'aumento sarà al lordo pari a 26,52 euro al mese.

Tolte le tasse il pensionato potrà permettersi il lusso di prendere un giorno sì e due no un caffè al bar!

Legge n.111/2011 articolo 18 comma 3

3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

DALLA CASSAZIONE e TAR

Criteri "complementari" per la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato

Nell'ipotesi in cui il carattere della subordinazione non è immediatamente apprezzabile per la particolarità delle mansioni svolte dal lavoratore e per il concreto sviluppo del rapporto, può farsi riferimento a criteri complementari e sussidiari che, pur essendo di per sé privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi del rapporto subordinato.

Corte di Cassazione - sentenza n. 21689 del 19 ottobre 2011

Prelievi ematici nello studio privato

La semplice attività di "prelievo del sangue" è consentita senza autorizzazione regionale.

Infatti l'autorizzazione del Sindaco è necessaria per le -strutture private- sanitarie che gestiscono gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico e più in particolare laboratori di analisi cliniche, gabinetti radiologici, gabinetti di medicina nucleare, servizi di ecografia e comunque di diagnostica strumentale non complementare alla attività clinica. Per strutture eroganti prestazioni di diagnostica strumentale si intendono quelle strutture che si pongono come strumentali ad altri operatori e che siano destinate alla sola attività diagnostica con l'uso di attrezzature di una certa complessità.

In altre parole il libero professionista può effettuare nel proprio studio o al domicilio dei pazienti prelievi del sangue assumendosi la responsabilità per identificazione, conservazione e trasporto del campione senza refertazione per terzi.

Tar Toscana sentenza numero 1428/2011

In cartella spazio agli interessi pur senza notifica di accertamento

Corretto, dopo il controllo delle dichiarazioni dei redditi, procedere direttamente con l'iscrizione a ruolo del "surplus" maturato per l'Irpef pagata intempestivamente.

L'Agenzia non ha bisogno di redigere un apposito atto di rettifica per la liquidazione degli interessi dovuti a causa di versamenti d'imposta arrivati fuori tempo massimo. La cartella di pagamento emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione può ospitarli "legittimamente".

Corte di Cassazione - sentenza numero 21763/2011

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Italo Svevo

Data di emissione il 28 ottobre 2011

INPDAP - PERSONALE NON DI RUOLO e TFS

L'INPDAP fornisce alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza dell'iscrizione ai fini dell'indennità premio di servizio o dell'indennità di buonuscita (TFS) del personale assunto in posizione non di ruolo.

La presente disposizione attiene esclusivamente al personale in regime TFS e, pertanto, non riguarda il personale assunto nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 ovvero in servizio nella pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000 che rientra nel regime di trattamento di fine rapporto; in questi casi occorre fare riferimento alla circolare n. 11 del 12 marzo 2001 ed alle sue modifiche ed integrazioni successive

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota op. n. 34 del 26.10.2011 (documento 248)
Circolare n.11 del 12.03.2001 (documento 249)

in particolare:

il **personale -di ruolo-** è obbligatoriamente iscritto all'Inpdap ai fini del TFS dal primo giorno di servizio (decorrenza economica). Più servizi, ciascuno inferiore ad un anno, se resi in posizione di ruolo, ancorché non continuativi, fanno sorgere l'obbligo di iscrizione all'ex Enpas od all'ex Inadel e qualora cumulativamente ammontino ad un anno o più danno diritto al TFS all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Per il **personale -non di ruolo-** invece qualora i servizi siano stati resi presso enti datori di lavoro diversi, anche se i medesimi servizi siano stati svolti in maniera continuativa ed ammontino complessivamente ad un anno continuativo non sorge il diritto al TFS all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

inoltre:

poichè i servizi resi con contratto a tempo determinato – anche di durata pari o superiore all'anno continuativo - prima della citata data del 20 giugno 1988 non hanno fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'ex Inadel, i contratti di lavoro a tempo determinato, antecedente al 20 giugno 1988, anche se seguiti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la stessa Amministrazione, non sono utili ai fini IPS, non sussistendo per il primo servizio l'obbligo di iscrizione.

INPS GESTIONE SEPARATA - INTERRUZIONE TERMINI PRESCRIZIONE

L'INPS comunica che la Direzione Centrale Entrate sta terminando le operazioni relative alla preparazione delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo da inviare ai contribuenti iscritti alla Gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

Le lettere riguardano i contributi omessi o insufficientemente versati per compensi erogati negli anni 2001, 2002 e 2004, quali risultano dal confronto tra pagamenti e denunce GLA R-C presentati negli anni 2002, 2003 e 2005

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.20273 del 21.10.2011 (documento 250)

DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

risposta di *Antonina Giordano* pubblicata
mercoledì 26 Ottobre 2011

Detrazione del canone di affitto della stanza corrisposto al collega universitario sublocatore

Domanda: è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 19% per i canoni di subaffitto della stanza corrisposti al collega studente universitario fuori sede, che ha in affitto l'intero appartamento?

Risposta: l'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del Tuir, riconosce agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, la detrazione del 19% dall'imposta lorda, per un importo non superiore a 2.633 euro, dei canoni derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, di quelli relativi a contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. La norma non contempla tra gli schemi contrattuali quello del "subcontratto". In assenza di tale previsione, non è consentita la detrazione per i contratti di sublocazione, poiché la norma agevolativa non è suscettibile di interpretazione estensiva (circolare 21/2010).

L'ANNAO COMUNICA: LA LEGGE DI STABILITA' CANCELLEREBBE I RICORSI DEGLI SPECIALIZZANDI

da DoctorNews del 27 ottobre 2011

Nella legge di stabilità all'esame del Parlamento è stata introdotta una norma che azzerava la possibilità per i medici specializzatisi negli anni '80 e '90 di presentare ricorso per non aver percepito alcuna retribuzione o una retribuzione non adeguata, come i loro colleghi europei, durante gli anni di formazione specialistica, a causa del mancato recepimento delle direttive comunitarie da parte dell'Italia.

La denuncia arriva dall'Anaa-Assomed, che in una nota spiega: «L'intento che il legislatore sta perseguendo è di riportare la prescrizione del diritto dai dieci anni - stabiliti dalle recenti sentenze della Cassazione - a cinque anni, retrodatando così la decorrenza dalla quale sarebbero derivati i diritti. E attualmente, dopo le sentenze della Cassazione, la data da cui decorre la prescrizione è il 27 ottobre 1999». Si tratta di un vero e proprio «salto indietro», secondo il segretario nazionale del sindacato, Costantino Troise, «che rischia di mettere una pietra tombale a tutti i ricorsi pendenti e a quelli futuri. Dopo il tentato golpe previdenziale estivo sui riscatti degli anni di laurea, assistiamo oggi a un'altra manovra che mira a negare il risarcimento per una violazione di una direttiva comunitaria, applicata dallo Stato italiano con venti anni di ritardo. Pur di mettere le mani nelle tasche dei medici il Governo non esita a manomettere il codice civile».

DIFFERIMENTO PENSIONI 2012

da Corriere Medico n.25 - Marco Perelli Ercolini

La finestra mobile è il differimento del pagamento della pensione dal momento della domanda di messa in quiescenza per maturazione dei requisiti di età anagrafica o contributiva a quello della percezione economica della pensione nei termini, sempre più differiti, fissati per legge.

Tale finestra in realtà non solo è un abile artificio dell'amministratore per far digerire al lavoratore l'aumento di un anno e più dell'età pensionabile, ma è anche -in caso si raggiunga l'età massima

contributiva- un atto di speculazione dell'Amministrazione previdenziale (INPS - INPDAP) con l'incasso dei contributi non più produttivi ai fini di un assegno più cospicuo.

Decorrenza pensioni con 40 anni di anzianità contributiva		
40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA ANNO DI MATURAZIONE	POSTICIPO DELLA FINESTRA MOBILE	DECORRENZA DEL PAGAMENTO DELLA PENSIONE DALLA MATURAZIONE DEL REQUISITO
2011		12 mesi per i dipendenti 18 mesi per gli autonomi
2012	1 mese	13 mesi per i dipendenti 19 mesi per gli autonomi
2013	2 mesi	14 mesi per i dipendenti 20 mesi per gli autonomi
2014	3 mesi	15 mesi per i dipendenti 21 mesi per gli autonomi

INPS - INTERRUZIONE MATERNITA' e RELATIVA INDENNITA'

L'INPS con la circolare 139/2011 fornisce chiarimenti in caso di interruzione della gravidanza dopo il 180esimo giorno o di decesso del bambino alla nascita o durante il periodo di congedo post partum in caso di ripresa anticipata dell'attività lavorativa con preavviso di almeno 10 giorni (articoli 2 e 8 del DLgs n. 119 del 18 luglio 2011. In particolare, si precisa che col rientro al lavoro cessa il diritto all'indennità di maternità.

Viene anche ricordato che l'articolo 8 del DLgs 119/2011 ha modificato l'articolo 45 del T.U. e formalizza quanto già sancito dalla Corte costituzionale (sentenza 104 del 9 aprile 2003): in caso di adozione o affidamento i permessi giornalieri sono fruibili entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia, invece che entro il primo anno di vita del bambino.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 139 del 27.10.2011 (documento 251)